

REGOLAMENTO  
DI

POLIZIA MORTUARIA

-----//-----

~~Del CC n. 95 del 11/8/95~~

~~11/8/95~~

CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE Nr. 95 - O G G E T T O : REGOLAMENTO DEL CIMITERO.

SEDUTA STRAORDINARIA DELL'11 LUGLIO 1915

L'anno millenovecentoquindici, il giorno undici luglio nella Comunità di Gravina e nella solita sala delle adunanze Municipali.

Il Consiglio Comunale di Gravina si è legalmente convocato e radunato sotto la Presidenza del Sig. MUSACCHIO Dr. Giuseppe e nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

1) MUSACCHIO Giuseppe, 2) IANORA Pietro, 3) CONCI Michele, 4) DE ROBERTIS Domenico, 5) DEFELICE Giuseppe, 6) MINERVINO Domenico, 7) GRILLO Francesco, 8) GRAMIGNA Saverio, 9) MARTULLI Luigi, 10) SCARCELLA Angelo Raffaele, 11) LADDAG. Francesco, 12) LEONE Giacinto, ~~13)~~ Assenti: i Sigg.: 1) CINASOLA Salvatore, 2) PUCCI Salvatore, 3) PIGNATELLI Matteo, 4) ZAGARIELLO Giuseppe, 5) LAISO Michele, 6) CORRADO Andrea, 7) POTA Francesco, 8) DIAMBROSIO Girolamo, 9) PURI Giuseppe, 10) PARISI Giacinto, 11) NOLASCO Michele, 12) LEONELLI Vincenzo, 13) BRUNO Donato, 14) MERCADANTE Francesco, 15) PENTIMONE Filippo, 16) PUCCI Antonio, 17) MASPROGIACOMO Giacomo, 18) PARRULLI Vincenzo, assiste il Segretario Comunale Sig. Pignatelli Cav. Carlo.

Non essendosi presentati i Signori Consiglieri di sopra annotati sotto la rubrica "Assenti"; ed essendo i presenti al nr. di 12 e perciò l'assemblea è legale.

Il Sig. Presidente ricordando che la seguente proposta con tutti i documenti relativi, da oltre le ore 24, trovasi depositata sul tavolo dell'adunanza, ha fatto invito al Consiglio di voler deliberare sul seguente oggetto: Regolamento del Cimitero.

Il Presidente riferisce che in seguito agli iniziati lavori per l'ampliamento del Cimitero ed alle concessioni di cripte e suoli ai privati si mostrava necessario un regolamento speciale per il Cimitero, cui la Giunta ha provveduto con lo schema cui si dà lettura dal Segretario.

IL CONSIGLIO

Previa ampia discussione fatta articolo per articolo;  
Ad unanimità;

D E L I B E R A

Approvare il seguente testo per il regolamento del Cimitero:

Art. 1°

L'alta sorveglianza e direzione del Cimitero del centro urbano, nonché di quello della Frazione di Poggiorsini, è esercitata dal Sindaco chi per esso. Il Sindaco dirige tale esercizio per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile e dell'Ufficio Tecnico, dai quali devono prendere gli ordini e le istruzioni quanti sono addetti a quel servizio.

Il servizio interno del Cimitero viene disimpegnato dal personale di cui ai seguenti artt. 60 e 67 giusta orario da stabilirsi dalla U. Comunale.

## Art. 3°

La superficie del Cimitero è divisa in zone circoscritte da viali, conforme alla pianta planimetrica.

## Art. 4°

Sulla pianta stessa sono distinte le varie zone per la pubblica inumazione dei cadaveri dei bambini, degli adulti e delle persone morte di malattie infettive. Ivi sono ancora designate le zone per le concessioni di aree per sepolture e gentilizi privati.

## Art. 5°

La totale area del Cimitero in metri quadrati 43mila resta così divisa:

- a) muri di cinta, altri fabbricati di pertinenza del Comune, viali ed area per la Cappella Comunale mq. 16.960;
- b) area per le sepolture ordinarie ad inumazione mq. 21636;
- c) area per sepolture e gentilizi privati mq. 4400.

## Art. 6°

Il Cimitero, eccezione fatta per i giorni di pioggia, neve e fitta nebbia, è di regola aperto al pubblico dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 14 alle ore 16 nei mesi di gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre; dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17 nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre; dalle ore 8 alle 10 e dalle 17 alle ore 18 nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto. Per visitare il Cimitero all'infuori di queste ore occorre un permesso speciale del Sindaco. Per avere accesso nei portici sotterranei occorre il permesso del custode, il quale farà accompagnare i visitatori da un interrattore. Per gli Assessori, Consiglieri Comunali e Segretario Capo non occorre alcun permesso.

## Art. 7°

Mezz'ora prima della chiusura si dà l'avviso per l'uscita e non si permette più alcuna entrata. Anche gli operai addetti ai lavori sono tenuti ad uscire alla chiusura suddetta.

## Art. 8°

Nelle ore in cui si fanno le inumazioni non è permesso l'ingresso ai Cimiteri, salvo che per accompagnamento delle salme alle sole persone di famiglia.

## Art. 9°

E' sempre assolutamente vietato l'ingresso ai Cimiteri:

- a) ai fanciulli di apparente età inferiore ai 10 anni, che non siano sotto la custodia di persona adulta;
- b) alle persone che siano in istato di ebbrietà ovvero che il loro contegno giustifichino il timore di possibili disordini;
- c) agli assembramenti di persone che non abbiano avuto speciale autorizzazione dal Sindaco.

Non è permesso di introdursi nei cimiteri con cesti od involti, a meno che non contengano esclusivamente oggetti attinenti al servizio dei Cimiteri o di ricordo pei defunti.

## Art. 11°

E' vietato l'introdursi nel Cimitero o soffermarsi all'ingresso di esso allo scopo di questuare.

## Art. 12°

L'introduzione dei cani o di altri animali, anche condotti a mano, è assolutamente vietata.

## Art. 13°

Come segno di rispetto alla dimora dei morti, non vi è lecito fumare, introdursi con cani, o tenervi un contegno chiassoso od irriverente.

## Art. 14°

E' severamente vietato di toccare i fiori, gli arbusti, le ghirlande, i ricordi di qualsiasi sorta, le lapidi, i monumenti.

## Art. 15°

Ad eccezione dei trasporti notturni dei depositi, le vetture mortuarie dovranno arrestarsi all'entrata dei Cimiteri. L'ingresso dei carri deve essere limitato al servizio del Cimitero od al trasporto di lapidi, di monumenti e materiale di costruzione che non sia possibile introdurre altrimenti.

## Art. 16°

Chiunque tenga un contegno poco rispettoso, od in qualsiasi modo inuschi alle prescrizioni regolamentari sarà passibile di contravvenzioni, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni penali di cui il fatto potesse essere possibile. Chiunque rechi sfregio al Cimitero, vi arrechi guasti, o ne esporti qualsiasi oggetto, sarà deferito alla Autorità Giudiziaria.

## Art. 17°

La strada interna, come i sentieri, i viali e gli interstizi od intervalli, i quali separano le sepolture o fosse, sia comuni che particolari, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba o da ogni qualunque impedimento, dovendosi di continue curare la più scrupolosa raccolta ed il seppellimento delle ossa, che potessero eventualmente trovarsi alla superficie del Cimitero, l'area del quale sarà tenuta costantemente con la massima decenza e nettezza.

## Art. 18°

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici fiori, o di arbusti sempre verdi, sulle sepolture particolari, è vietata in tutta la estensione del Cimitero, le erbe che vi cresceranno, dovranno di volta in volta essere tagliate o bruciate sul recinto stesso del Cimitero.

Art. 19°

Nel caso che le croci venissero gettate a terra dal vento o per qualsiasi altra causa, dovrà il Custode rimetterle al rispettivo loro posto, qualora siano ancora servibili, riponendole, in caso opposto, nella camera di deposito sempre nel recinto del Cimitero, salvo richiesta dell'interessato in un mese dall'avutane avviso.

SEPOLTURE E GENTILIZI

Art. 20°

Le sepolture sono ordinarie o particolari.

Art. 21°

Sono ordinarie le sepolture alle quali provvede il Comune ogni volta non siasi disposto per una sepoltura particolare.

Art. 22°

Nelle aree destinate alle sepolture ordinarie, ciascuna fossa designata da un numero d'ordine della fila di sepolture nel senso della lunghezza e dal numero d'ordine della fossa in ciascuna fila.

Art. 23°

Le fosse devono essere scavate lungo ogni fila, e nel seguente ordine per ciascun scomparto o campo. Anzitutto le fosse d'ordine delle file impari, cominciando dalla prima e sino al termine del campo o scomparto; poi quelle pari delle file d'ordine pari a partire dalla seconda fila; ed infine le fosse pari delle file impari, e poi le fosse impari delle file pari. Lo scavo delle fosse in ciascun campo non dovrà essere preso che dopo esauriti tutti gli altri scomparti. Uguali norme si devono eseguire nel Cimitero dei feti ed espulsi morti.

Art. 24°

Le sepolture ordinarie possono essere rinnovate dopo dieci anni dall'inumazione. Nel rinnovamento di queste fosse, il Municipio provvede che le ossa siano decorosamente raccolte e deposte nell'ossario generale, che i frantumi di feretro siano abbruciati e le lapidine ritirate presso l'ossario, con riserva di valersene solo nelle costruzioni restauri del Cimitero.

Art. 25°

Nelle sepolture particolari si ripongono i cadaveri delle persone che vi hanno diritto per concessione temporanea o perpetua.

Art. 26°

Le sepolture particolari concesse dal Comune sono:

A sterro, ossia a cielo scoperto;

Nei sotterranei del portico, oppure nelle cripte presso il muro di cinta; Le une e le altre sono individuali o di famiglia con un determinato numero di posti. Le concessioni delle sepolture individuali nelle cripte sono decennali o perpetue. Le concessioni delle sepolture individuali nei sotterranei del portico sono decennali se per cadaveri od a perpetuità per ossari.

Art. 27°

La concessione di una sepoltura particolare di famiglia non può essere accordata alla stessa persona, che già ne abbia altra, salvochè questa sia pressochè tutta occupata e per essa si rinunci alla facoltà di cui nei successivi artt. 33 e 34.

Art. 28°

In omaggio al senso morale e alla giurisprudenza antica e moderna, che l'hanno sanzionato, il Municipio dichiara di ritenere che il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio.

Art. 29°

Il concessionario di una sepoltura particolare (o gentilizio) può permettere che in essa sia sepolto il cadavere di persona estranea alla sua famiglia; previo il pagamento alla Cassa Comunale di un diritto speciale di L.25 per le nicchie grandi ed in lire dieci per bambini. Quando per verificatisi ripetuti consensi si avesse fondata ragione di ritenere che essi celino una vera alienazione parziale, avente carattere di speculazione, la Giunta Comunale dovrà sospendere l'uso di detta facoltà. S'intendono far parte della famiglia il consorte, gli ascendenti e discendenti in linea retta ed i germani.

Art. 30°

Le tombe e le Cappelle gentilizie delle confraternite o di altre associazioni potranno soltanto raccogliere i cadaveri dei confratelli delle consorelle o dei Soci del Sodalizio. A tale scopo ogni sodalizio o confraternita manderà al Municipio l'elenco nominativo dei propri fratelli, sorelle, soci o di coloro che hanno diritto al seppellimento, secondo i propri statuti.

Le variazioni a tali elenchi saranno notificate al Comune man mano che avvengono, ed in caso che non ve ne fossero, il Capo del sodalizio, alla fine di ciascun trimestre rimetterà al Municipio un certificato negativo.

Nella ipotesi che in via di raggiri o di frodi siasi ottenuto dall'Autorità Municipale il seppellimento di un cadavere, facendolo credere di persona già socia del sodalizio o confraternita, questi sarà tenuto al pagamento di una penale di lire cento in favore del Comune.

Art. 31°

Nelle sepolture particolari di famiglia e sterro si possono seppellire i cadaveri ad entro terra o con tumuli murali, oppure entro cripte (ossia camere sotterranee). Eccezione fatta per le cripte sotterranee, alle quali provvede il disposto dell'articolo seguente, e salvi gli effetti del rinnovamento di cui negli artt. 42 e 43, non si può seppellire in ogni sepoltura di famiglia un numero maggiore di cadaveri di quello prestabilito per ciascuna di essa.

Art. 32°

Al concessionari di sepolture particolari di famiglia e sterro è accordarsi di costruire delle cripte sotterranee, previa regolare presentazione dei disegni e secondo le norme di questo Regolamento.

Art. 33°



Coll'annuenza di chi è preposto alla Direzione e sorveglianza del cimitero è lecito deporre sulle sepolture particolari ed anche sulle fosse ordinarie, fiori e ghirlande e di coltivare arbusti e fiori, purchè nè colle radici, nè coi rami essi ingombrano le sepolture vicine e l'altezza ne sia tenuta al disotto di m.l,70; mentre per le aiuole sulle sepolture di famiglia non occorre altra riserva all'infuori della precedente; per le individuali e per le sepolture ordinarie la lunghezza delle aiuole dovrà essere limitata a m.l,20 e la larghezza rispettivamente a m.0,50 e m.0,45.

Verificandosi qualche inconveniente, se dietro invito del Sindaco il concessionario non vi avrà portato rimedio, provvederà il Municipio con lo sgombero, col taglio od anche collo scardinamento.

#### Art. 40°

I concessionari di sepolture devono tenere tanto queste, quanto le lapidi, i monumenti, le arcate e le edicole loro concesse in condizioni decorose di aspetto e di conservazione, provvedendo ai restauri ed al rinnovamento delle coloriture e delle iscrizioni, quando necessari, nonchè alla regolare conservazione dei tumuli in terra ed alla continua pulizia delle tombe e dei monumenti.

#### Art. 41°

Sarà tuttavia in facoltà dei concessionari di convenire col Municipio un'annualità od il versamento di un capitale, perchè il Municipio assuma a suo carico la conservazione dei monumenti e delle lapidi.

#### Art. 42°

Le sepolture particolari di quei concessionari, che in base a quanto stabilito nel precedente art. 41 avranno posto a carico del Comune la conservazione tanto delle sepolture che delle lapidi o monumenti eretti nelle medesime, saranno segnate a cura del Comune con analoga iscrizione.

Sarà parimenti indicata la condizione di perpetuità in quelle sepolture i cui concessionari, secondo la facoltà loro fatta, e nel caso indicato nel precedente articolo 33, abbiano vincolati quei posti alla perpetuità.

#### Art. 43°

Quando malgrado il fattogli invito un concessionario non eseguisca i restauri che la civica amministrazione giudichi necessari, questa potrà ordinare l'esecuzione o provvedere altrimenti a maggiori spese del concessionario e senza l'esclusione di applicazione d'amenda in Via amministrativa.

#### Art. 44°

L'Amministrazione Civica si riserva inoltre di far rimuovere le lapidi, corone e simili ogni qual volta le giudichi meno decorose.

Per la rimozione dei monumenti il Sindaco dovrà sentire il preavviso di una speciale commissione, la quale giudichi se l'opera abbia tale pregio artistico da meritare ch'essa sia ristaurata a spese del Municipio, e fare in seguito le relative proposte al Consiglio Comunale.

Art. 45°

Allo spirare del termine delle concessioni individuali temporanee le lapidi, monumenti e simili, passano in proprietà del Municipio.

Verificandosi per queste concessioni temporanee individuali e per quelle perpetue il caso di cui all'art.47, i concessionari non potranno disporre delle lapidi, monumenti e simili che dopo ottenuta speciale autorizzazione.

Art. 46°

Per tutte le opere che non sono a carico del Municipio, i concessionari possono valersi di esecutori di loro scelta.

L'Amministrazione Civica si riserva per altro la facoltà di escludere temporaneamente od indefinitamente coloro i quali in qualsiasi modo abbiano mancato od al decoro del luogo od al rigoroso rispetto e riguardo dovuto alla proprietà sia dei privati che del Municipio, ed infine alla debita ubbidienza alle raccomandazioni ed ordini degli incaricati municipali.

Art. 47°

Occorrendo per volontà della famiglia che un cadavere sia rimosso da una sepoltura individuale, la sepoltura ritorna a disposizione del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate e rimborso di materiale, tranne che si tratti per le concessioni perpetue di esumazioni ordinarie.

Art. 48°

Il prezzo delle concessioni di cui nei precedenti articoli, tranne le speciali deliberazioni del Consiglio per le zone circostanti al vecchio Cimitero, è stabilito quanto appresso:

- a) Per ogni metro quadrato di suolo a perpetuità L.10;
- b) Per ogni nicchia grande per tumulazione del feretro di un adulto L. 60 se per concessione decennale e L.200 se per concessione perpetua
- c) Per ogni nicchia per un piccolo ossario privato L.50;
- d) Per ogni nicchia piccola da tumulare il feretro di un ragazzo minore di sette anni L.30 se per concessioni decennale e L.100 se per concessione perpetua.

Art. 49°

Le nicchie devono essere chiuse in conformità di legge.

Le nicchie, poi, di cui alla lettera c) potranno chiudersi con la sola lastra di marmo, fissato in giro da una cornice di stucco a cemento.

Art. 50°

Le spese per la chiusura delle nicchie sono a carico del Comune meno quelle per le lastre di marmo o di pietra, che sono a carico dell'acquirente.

Art. 51°

Per ottenere la concessione decennale di una nicchia qualsiasi, basterà farne richiesta al Sindaco, il quale designerà il posto senza variare l'ordine numerico progressivo per ciascuna serie, stipulandosi immediatamente l'analogo contratto di concessione temporanea.

Art. 52°

Per la concessione di cripte o loculi in perpetuo o per concessioni di suolo per costruzioni di tombe, cappelle o monumenti, i richiedenti dovranno farne domanda al Sindaco indicando il punto, la dimensione e la destinazione del suolo che si desidera.

La domanda sarà rimessa per parere all'Ufficio Tecnico Comunale, che sopra luogo, designerà la zona che si può concedere, apponendo i picchetti, e la Giunta Municipale l'accoglierà o la rigetterà, su proposta dell'Assessore per le opere pubbliche.

Art. 53°

Le concessioni di suolo s'intenderanno fatte sempre sotto l'osservanza del presente regolamento, al quale il Sindaco si riferirà nella stipula del contratto, e di quelle altre condizioni che potranno volta per volta essere indicati, secondo la specialità del caso.

Art. 54°

Chi compera l'uso del suolo per inumarvi un solo cadavere, non ha l'obbligo di farvi sopra alcuna costruzione.

Art. 55°

Chi compera l'uso del suolo, per uso di famiglia, ha l'obbligo di erigervi una tomba o una cappella gentilizia e di costruire delle cripte.

La costruzione del tumulo od altro qualsiasi da farsi su quel suolo, dovrà essere in perfetto stile architettonico e tale che ogni linea, ogni ornato e tutto l'insieme corrisponda ad una architettura funeraria, idonea al luogo ed uniformata al gusto delle migliori costruzioni di questo genere.

Il disegno appena di decadenza dalla concessione, senza diritto alla restituzione del prezzo di essa, dovrà essere presentato entro un mese dalla stipula del contratto, in doppio esemplare di cui uno sarà restituito al richiedente col visto ed approvato dal Sindaco, e l'altro rimarrà presso l'Ufficio Tecnico per sorvegliarne la esecuzione.

Il Sindaco approverà il disegno su parere favorevole della Commissione Edilizia, inteso l'Ufficio Tecnico Municipale.

Fra un altro mese sotto le stesse penali della data dell'approvazione del disegno dovranno essere iniziati i lavori che saranno ultimati fra tre mesi, salvo a concedere un termine maggiore, quando si trattasse di fare un opera monumentale. (elevato a livello - litt. n. 1.111.000. 4.5.1960 n. 698)

L'acquirente rilascerà ricevuta del disegno stesso sull'altro esemplare rimasto presso l'Ufficio Tecnico.

I costruttori dovranno informarsi a quanto sarà ordinato dai preposti Municipali al Cimitero.

Art. 56°

Il concessionario che intraprenderà i lavori prima che il disegno sia approvato, ovvero si allontanerà nella esecuzione, in tutto o in parte dal disegno approvato, senza precedente approvazione del Sindaco, da incominciarsi nel modo indicato nell'articolo precedente, incorrerà nella penale di L. 500 che il Sindaco infliggerà sopra verbale di constatazione, compilato dall'Ufficio Tecnico Municipale in contraddizione dell'interessato. In caso di divergenza tra l'Ufficio Tecnico e l'interes-

I concessionari saranno obbligati a disfare i lavori eseguiti diversamente dal disegno approvato; ed in caso di rifiuto, oltre alla penale suddetta, perderanno la concessione ed il materiale fino allora impiegato, senza avere diritto alla restituzione del prezzo del suolo concesso.

La perdita della concessione dev'essere deliberata dalla Giunta Municipale in seguito a conforme parere della Commissione Edilizia ed alla messa in mora, mediante ordinanza Amministrativa, notificata da un Messo comunale.

#### Art. 58°

I materiali di rifiuto che risulteranno dalle costruzioni, dovranno, a spese dei concessionari, essere trasportati nei pubblici scaricatori, riservando soltanto i servibili ai lavori.

#### Art. 59°

Alla morte del concessionario il Comune non riconoscerà per l'esercizio dei relativi diritti ed adempimenti dei corrispondenti obblighi che uno solo fra gli aventi diritto il quale, quando non sia designato dal concessionario o scelto dalla maggioranza degli aventi diritto e notificato all'Autorità Municipale entro un anno dalla morte del concessionario, sarà designato dall'Autorità stessa.

Alla morte del designato si procederà alla nomina di altro avente diritto nei termini e modi innanzi indicati e così successivamente.

Quando la designazione vien fatta dall'Autorità Municipale, questa deve avvertirne tanto il designato, quanto gli aventi diritto, i quali ogni tempo possono nominare tra i loro medesimi un rappresentante diverso da quello designato dal Comune.

### DEI CUSTODI E DEI SEPELLITORI

#### Art. 60°

Il custode del Cimitero è incaricato della esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda il servizio di nettezza e la conservazione.

Custodisce le chiavi della porte d'ingresso e dei diversi locali, vigila sul modo come vengono trasportati i cadaveri, dirige i seppellitori e gli operai del cimitero nei lavori giornalieri occorrenti e, qualora qualcuno di essi manchi ai propri doveri o non osservi un contegno decente quale si conviene alla natura del luogo, ne renderà informato il Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

#### Art. 61°

Nei mesi di Aprile e Settembre di ciascun anno rimetterà all'Ufficio Municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione in buono stato tanto dei mobili, arnesi, ferri ed attrezzi che del fabbricato, del muro di cinta, dei viali, fossi e piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo crederà necessarie. Indicherà pure le riparazioni che potranno occorrere alle sepolture, lapidee e monumenti di ragione delle private famiglie.

#### Art. 62°

che all'esterno, nè permetterà la introduzione nello stesso di oggetti estranei al servizio o di animali, nè che si estragga dal Cimitero terra, pietre, mattoni, erba, legna, foglie o qualsiasi altra cosa inerente al suolo interno.

Vigilerà pure sul modo come vengono osservate dalle Confraternite le disposizioni della legge e Regolamento per l'inumazione e tumulazione dei cadaveri.

#### Art. 63°

Il Custode dovrà tenere al corrente il registro in doppio, prescritto dall'art. 50 del Regolamento Generale 24.7.1892 e dovrà osservare tutte le disposizioni del regolamento stesso. Nei primi otto giorni di ciascun trimestre trasmetterà all'Ufficio Municipale una nota esatta degli spazi o posti occupati nelle sepolture private o nelle tombe di famiglia, nonché delle iscrizioni lapidarie collocate sulle medesime.

#### Art. 64°

I servizi speciali dei seppellitori sono:

- 1) Tracciamento, escavazione e riempimento delle fosse;
- 2) Inumazione dei cadaveri o loro deposito nei sepolcri;
- 3) Pulizia del Cimitero.

#### Art. 65°

Terminato l'interramento dei cadaveri ed il riempimento delle fosse, i seppellitori debbono attendere al tracciamento ed alla escavazione di nuove fosse, al ripulimento e riadattamento delle fosse comuni, alla raccolta delle ossa e loro deposizione nell'ossario e in generale a tutti i servizi che nell'interesse della pulizia e conservazione del Cimitero saranno loro ordinati dal Custode. Nel riempimento delle fosse debbono fare tutti quei vagliamenti o miscugli di terra che saranno giudicati più opportuni.

#### Art. 66°

I seppellitori visiteranno di frequente, e specialmente di estate tutte le fosse del Cimitero per coprire con nuova terra vagliata ed umida le screpolature che si fossero manifestate sul terreno.

Visiteranno altresì tutti i canali destinati a tramandare le acque piovane del Cimitero e li ripuliranno delle foglie ed altre materie che vi si fossero accumulate.

#### Art. 67°

Per la nomina, diritti, doveri e provvedimenti disciplinari del custode e dei seppellitori, si osserveranno le stesse norme che per i salaristi comunali, previste nel Regolamento speciale 9.5 - 10.10 e 8.11.1914, approvato dalla G.P.A. il 9.12.1914 nr. 39591.

Pei seppellitori non si richiede alcun titolo di studio.

### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

#### Art. 68°

Per le concessioni di suolo avvenute prima

all'art. 55, viene prorogato a 24 mesi dall'approvazione suddetta.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 69°

L'esecuzione delle disposizioni del presente Regolamento sarà sempre subordinata a quelle di polizia sanitaria e mortuaria, determinate dalla Legge e dal Regolamento Generale 25.7.1892.

#### Art. 70°

Le infrazioni alle varie prescrizioni del presente Regolamento saranno punite a norma dell'art. 199 del R.U. della Legge Sanitaria 1° Agosto 1907 nr.636.

#### Art. 71°

Sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali contrarie al presente Regolamento.

---

E' fattosi constatare col presente verbale che, letto ed approvato dalla Giunta Comunale, per delegazione come sopra, si è dal Sig. Presidente e dal Consigliere Anziano meco Segretario sottoscritto.

Il Presidente F.to Dr. Giuseppe MUSACCHIO  
Il Consigliere Anziano f.to Ianora  
Il Segretario F.to Pignatelli.-

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Le deliberazioni di cui al presente verbale sono state affisse all'Albo Pretorio nel giorno festivo 25.7.1915 ed avverso le stesse non è stato ~~passibile~~ prodotto richiamo alcuno.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f/to G. Lorusso

### PREFETTURA DI BARI

Nr. 3818 - Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa  
in seduta 24 corr., sentito il Consiglio Sanitario.

Bari, li 26 Giugno 1920.==

p. IL PREFETTO PRESIDENTE  
f/to De Pieri

---

COPIA CONFORME per uso Amministrativo.==

Gravina in Puglia, li 27 Marzo 1951.

IL SEGRETARIO CAPO  
f/to Dr. Vittorio DE PALO

all'art. 55, viene prorogato a sei mesi dall'approvazione suddetta.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 69°

L'esecuzione delle disposizioni del presente Regolamento sarà sempre subordinata a quelle di polizia sanitaria e mortuaria, determinate dalla Legge e dal Regolamento Generale 25.7.1892.

#### Art. 70°

Le infrazioni alle varie prescrizioni del presente Regolamento saranno punite a norma dell'art. 199 del L.U. della Legge Sanitaria 1° Agosto 1907 nr.636.

#### Art. 71°

Sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali contrarie al presente Regolamento.

---

E' fattosi constatare col presente verbale che, letto ed approvato dalla Giunta Comunale, per delegazione come sopra, si è dal Sig. Presidente e dal Consigliere Anziano meco Segretario sottoscritto.

Il Presidente F.to Dr. Giuseppe MUSACCHIO

Il Consigliere Anziano f.to Ianora

Il Segretario F.to Pignatelli.-

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Le deliberazioni di cui al presente verbale sono state affisse all'Albo Pretorio nel giorno festivo 25.7.1915 ed avverso le stesse non è stato prodotto richiamo alcuno.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f/to G. Lorusso

### PREFETTURA DI BARI

Nr. 3818 - Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa  
in seduta 24 corr., sentito il Consiglio Sanitario.

Bari, li 26 Giugno 1920.-

p. IL PREFETTO PRESIDENTE  
f/to De Pieri

---

COPIA CONFORME per uso Amministrativo.-

Gravina in Puglia, li 27 Marzo 1951.

IL SEGRETARIO CAPO  
f/to Dr. Vittorio DE PALO